# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1200)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, CHIAROMONTE, PIERALLI, VITALE, MARGHERI, ANTONIAZZI, BONAZZI, BAIARDI, CANNATA, GIURA LONGO, PETRARA, POLLINI, POLLIDORO, SEGA e VECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1985

Disposizioni in materia di imposta locale sui redditi con particolare riferimento alle imprese artigiane

Onorevoli Senatori. — La legge n. 825 del 9 ottobre 1971, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, all'articolo 4, nel disciplinare l'imposta locale sui redditi, stabiliva l'intassabilità dei redditi di impresa per il 50 per cento del loro ammontare, con dei limiti minimi e massimi. Successivamente, tali limiti sono stati variamente elevati e. tra l'altro, la Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 25 marzo 1980, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, n. 1), della legge n. 825 nella parte in cui non esclude i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi di impresa, dall'imposta locale sui redditi.

In sede di discussione sulla conversione in legge del decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984, non pochi, e di diverso orientamento politico, hanno riconosciuto la necessità di elevare i limiti previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e, in particolare per le imprese artigiane, di aggiornare le detrazioni stabilite con l'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

Infatti, è unanimemente riconosciuto che i redditi prodotti da queste ultime attività sono riconducibili, nella maggior parte dei casi, nella nozione dei redditi da lavoro, essendo quest'ultima la componente principale delle piccole e medie imprese artigiane. Se ciò è vero, e secondo i proponenti non può essere diversamente, con il presente disegno di legge si tenta di riportare l'imposta locale sui redditi alla funzione che le è propria di strumento di discriminazione fra i redditi di lavoro e i redditi di altra natura, e ciò avverrebbe in un momento in cui, con la entrata in vigore delle nuove norme contenute nel richiamato decreto-legge n. 853, i piccoli imprenditori, particolarmente gli artigiani, sono chiamati a dare un ulteriore contributo - non sempre corrispondente alle reali capacità contributive -alle entrate dell'Erario, attraverso una inasprita imposizione diretta e indiretta.

La diminuzione delle entrate, valutabile in circa 400 miliardi, è largamente compensata con l'incremento previsto, per la stessa imposta, a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto-legge n. 853.

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE B RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti delle persone fisiche è dedotta, dal reddito di impresa, dal reddito agrario e da quello di lavoro autonomo, una quota pari al 50 per cento dei redditi stessi ragguagliata ad anno. La deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso in misura non inferiore a lire 10 milioni nè superiore a lire 20 milioni ».

### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è sostituito dal seguente:

« L'ulteriore deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno, è pari al 30 per cento del reddito al netto delle deduzioni di cui all'articolo 7 del decreto indicato nel medesimo primo comma. La ulteriore deduzione, salvo il conguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a lire tre milioni nè superiore a lire sei milioni. Le predette misure sono elevate a lire cinque e otto milioni o a lire sette e dodici milioni per le imprese artigiane di cui alla lettera a) del comma precedente che impieghino, per la maggior parte del periodo d'imposta, rispettivamente un dipendente o apprendista ovvero due o più dipendenti o apprendisti. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 ».

# IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 3.

In corrispondenza delle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili per l'anno 1985 in complessive lire 400 miliardi, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni al bilancio riducendo di pari importo lo stanziamento previsto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

# Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.